



Città metropolitana di Milano

Area Pianificazione Territoriale Generale, delle Reti Infrastrutturali e Servizi di Trasporto Pubblico
Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture

Decreto Dirigenziale

Raccolta Generale n.7850/2017 del 28/09/2017

Prot. n.226539/2017 del 28/09/2017
Fasc.8.3 / 2017 / 5

Oggetto: Comune di OZZERO. Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) della procedura S.U.A.P. in Variante di PGT per ampliamento di edificio con destinazione commerciale all'ingrosso "Koopman International B.V." rispetto ai Siti Rete Natura 2000 "Basso corso e sponde del Ticino" (SIC IT2080002) e "Boschi del Ticino" (ZPS IT2080301) ai sensi dell'art. 25 bis della LR 86/83.

IL DIRETTORE DEL SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE

Premesso che:

- con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*", la Città metropolitana dal 1° gennaio 2015 è subentrata alla Provincia di Milano, succedendo ad essa in tutti i rapporti attivi e passivi ed esercitandone le funzioni;
- il c. 44 dell'art. 1 della citata L. 56/2014 specifica le funzioni fondamentali della Città metropolitana e il c. 46 demanda allo Stato e alle Regioni, ciascuno per le proprie competenze, l'attribuzione di funzioni ulteriori alle Città metropolitane;

Richiamate pertanto:

- la L.R. 8 luglio 2015, n. 19 "*Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della L. 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)*";
- la L.R. 12 ottobre 2015, n. 32 "*Disposizioni per la valorizzazione del ruolo istituzionale della Città metropolitana di Milano e modifiche alla legge regionale 8 luglio 2015, n. 19*";

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, e s.m.i. recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, e s.m.i;

Visti e richiamati:

- lo Statuto della Città metropolitana approvato dalla Conferenza metropolitana dei Sindaci con delibera n. 2 del 22/12/2014, atti 261846/1.10/2014/29 ed in particolare gli artt. 49 e 51 in materia di attribuzioni di competenze dei Dirigenti;
- gli artt. 43 e 44 del Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi approvato da ultimo con Deliberazione Consiglio Metropolitan n. 35 del 23/05/2016 in materia di attribuzioni ai dirigenti ed individuazione degli atti di loro competenza;
- il vigente Regolamento sul procedimento amministrativo e sul diritto di accesso agli atti amministrativi;
- il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni ed in particolare l'art. 11, comma 5;

Richiamati:

- il decreto del Sindaco Metropolitan n. 282 del 16/11/2016 con il quale sono stati conferiti gli incarichi ai dirigenti a tempo indeterminato della Città metropolitana di Milano;
- il decreto del Sindaco metropolitan n. 106 del 20/04/2017 di approvazione degli "Indirizzi per la gestione in esercizio provvisorio 2017", che prevede l'ob. 16354 riferito al Programma PG0801, alla Missione 8 e al CdR ST080;

Attestato che sono stati effettuati gli adempimenti richiesti dalla Legge 190/2012 e dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT 2017-2019) della Città metropolitana di Milano e che sono state osservate le Direttive impartite a riguardo;

Verificata l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del vigente Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano;

Richiamato il decreto del Sindaco metropolitan n. 205 del 29/06/2015 secondo cui la competenza ad emanare la Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) dei progetti soggetti a VIA di competenza provinciale è del Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;

Vista la Direttiva Comunitaria 92/43/CEE del 21/05/1992 (detta "Habitat") "*Relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche*", che all'art. 6, comma 3, sancisce la necessità di una opportuna Valutazione di Incidenza per qualsiasi piano o progetto, non direttamente connesso e necessario alla gestione dei Siti, che possa avere incidenze significative sui Siti Rete Natura 2000;

Visto il DPR n. 357 dell'8/09/1997 "*Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*" e s. m. i., che recepisce la suddetta Direttiva Comunitaria nella normativa nazionale;

Vista la DGR n. 7/14106 dell'8/8/2003 "*Elenco dei proposti Siti di Importanza*

Comunitaria ai sensi della direttiva 92/43/CEE per la Lombardia, individuazione dei soggetti gestori e modalità procedurali per l'applicazione della valutazione di incidenza" e s. m. i., che disciplina la procedura di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.) per la Regione Lombardia;

Richiamato lo Statuto della Città Metropolitana di Milano, che, agli artt. 33 c. 2 e 37, sancisce che la stessa esercita le funzioni fondamentali delle Province stabilite dall'art. 1 comma 85 della L. n° 56 del 7 aprile 2014, tra cui la tutela e valorizzazione dell'ambiente, e le altre funzioni in materia di governo del territorio di beni paesaggistici già attribuite alla Provincia;

Visto che alla Città metropolitana è attribuita la competenza ad esprimere il Giudizio in ordine alle procedure di Valutazione di Incidenza ai sensi, in questo caso in particolare dell'art. 4, comma 5 della L.R. n. 5/10 e s.m.i., oltre che dell'art. 25 bis della L.R. 86/83 e degli allegati C e D della DGR n. 7/14106 dell'8/8/2003;

Attestato che la Deliberazione della Giunta della Regione Lombardia sopra richiamata riporta all'art. 8 dell'Allegato C che l'approvazione degli interventi di cui all'art. 6 è condizionata all'esito positivo della Valutazione di Incidenza e che ne deriva, pertanto, che la Valutazione di Incidenza e le sue eventuali prescrizioni risultano vincolanti, pena la nullità dell'atto;

Preso atto che ai sensi della L. 241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento è il dott. Emilio De Vita, Direttore del Settore Pianificazione territoriale e Programmazione delle Infrastrutture e che l'istruttoria è stata svolta dal dott. Stefano Gussoni;

Premesso che il Comune di Ozzero con Delibera di Giunta Comunale n.97 del 27 luglio 2017 ha dato avvio al procedimento per la verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del progetto di ampliamento di edificio commerciale in oggetto;

Rilevato che il Responsabile del Servizio azioni per la sostenibilità territoriale, mediante lettera del 25/08/17, prot. Città Metropol. n. 201780, inviata al Comune di Ozzero ha richiamato la necessità di sottoporre la proposta di SUAP in oggetto alla procedura di Valutazione di Incidenza;

Dato atto che il Comune di Ozzero mediante lettera del 8/09/2017, prot. Città Metropol. n. 211477 del medesimo giorno, ha presentato allo scrivente Settore formale istanza per la Valutazione di Incidenza (V.Inc.A.) con allegati gli elaborati architettonici del progetto, il Rapporto Preliminare, il parere obbligatorio dell'Ente Gestore (Parco Lombardo della Valle del Ticino) e lo Studio di Incidenza;

Richiamato che con lettera datata 14/09/2017, prot. Città Metropol. n. 215826, si è informato il Comune che dalla data di protocollo dell'istanza è stato avviato il relativo procedimento a fini istruttori per l'espressione della V.Inc.A.;

Sottolineato che la L.R. n. 86 del 30/11/83 all'art. 25bis, come modificato dalla L.R. n. 12 del 4/8/11, definisce che la Valutazione di Incidenza di tutti gli atti del Piano di Governo del Territorio e sue Varianti venga effettuata anteriormente all'adozione del Piano;

Considerata quindi la suddetta documentazione prodotta dal Comune, atteso che l'approvazione degli strumenti urbanistici comunali e la relativa verifica di conformità degli stessi alla vigente legislazione, sia per quanto attiene ai contenuti che agli aspetti procedurali e di legittimità, è posta in capo all'Amministrazione comunale;

Indicato che la valutazione ha riguardato i Siti Rete Natura 2000 "*Basso corso e sponde del Ticino*" (SIC IT2080002) e "*Boschi del Ticino*" (ZPS IT2080301), ricadenti in parte sul territorio comunale di Ozzero;

Considerati i contenuti dell'attività istruttoria di seguito riportati nei punti 1 e 2:

1. Contenuto della Variante al PGT di Ozzero, relativa al S.U.A.P. in Via dell'Industria 4.

l'area oggetto di Variante si trova all'interno del comparto produttivo e commerciale nell'estremo settentrionale della frazione di Soria Vecchia ed è delimitata ad ovest dalla S.P. ex S.S. 494, ad est da edifici produttivi, a sud dalla Roggia Rile e a nord da Via dell'Industria, oltre la quale vi sono aree agricole. Essa è classificata all'interno del PGT sotto la voce "Aree destinate alle attività per la produzione di beni e servizi – Ambiti di completamento destinati ad insediamenti terziari e commerciali assoggettati ad interventi di pianificazione coordinata" e ricade all'interno della Zona IC "*Zona di Iniziativa Comunale orientata*".

L'attivazione del SUAP prevede l'ampliamento del fabbricato esistente per fini prevalentemente espositivi. Si tratta di Variante in quanto prevede una SLP superiore rispetto alla massima consentita dal proprio Indice Fondiario. Si prevedono infatti 3072 mq di SLP contro i 2102 mq in conformità agli indici urbanistici di zona previsti dal vigente PGT, quindi circa 979 mq in più.

L'esubero di SLP deriva dal fatto che il progetto prevede una realizzazione su due livelli, con una soletta intermedia.

L'altro indice che non verrebbe rispettato è quello della consistenza arborea (Ica), la cui deroga è ammessa in conformità al PdiR del PGT art. 14, sentita la Commissione Edilizia o la Commissione Paesaggio, su specifica richiesta del richiedente. La mancata alberatura viene giustificata col fatto che al di sopra dell'area passa un elettrodotto della Terna SpA 132Kv, DPA (distanza di prima approssimazione) 27m.

La nuova struttura prefabbricata verrebbe realizzata adiacente a quella esistente ed occuperebbe 1536 mq di suolo ora libero.

Le aree standard generate dall'intervento vengono in parte realizzate (parcheggi pubblici o asserviti all'uso pubblico) e in parte monetizzate, senza che ciò influisca sul funzionamento dell'intero comparto che già dispone, dalla sua attuazione, di sufficienti aree a servizi per le attività.

2. Valutazione di incidenza ambientale

Lo **Studio di Incidenza (SdI)**, precisa che la valutazione viene effettuata comparando i possibili effetti generati sul SIC e sulla ZPS dalla proposta di progetto SUAP rispetto a quelli dell'area a completamento del P.G.T. vigente, in quanto già sottoposto a Valutazione di incidenza durante l'iter di approvazione dello strumento urbanistico generale. Lo SdI conclude constatando che il progetto SUAP non introduce alcun impatto negativo a carico

dei Siti Rete Natura 2000.

Il Parco Lombardo della Valle del Ticino, Ente Gestore dei Siti in oggetto, nel proprio parere congiunto per la Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. e per la Valutazione di Incidenza ai sensi del DPR 357/97, esprime, per la seconda, parere di incidenza positiva, con delle condizioni, anch'esse congiunte.

In particolare, sottolinea la considerazione dello SdI sul fatto che l'area, ricadendo in ambito di completamento, determina un miglior utilizzo delle aree esistenti, non incidenti sul consumo di suolo. Valuta, inoltre, che il progetto non va ad interferire direttamente con Siti e habitat di interesse comunitario, ma, vista la vicinanza con gli stessi, la mancanza di misure di mitigazioni in loco mediante opere a verde (per la presenza dell'elettrodotto) ed il consolidamento della pressione antropica legato all'ampliamento della struttura commerciale, ritiene necessario che il progetto faccia propri una serie di azioni di miglioramento ambientale.

Su tale argomento l'Ente Gestore pone pertanto la seguente condizione (congiunta):

“Si preveda, a titolo di mitigazione ambientale, un contributo oneroso da destinare alla realizzazione di alcuni piccoli interventi di completamento del recupero storico delle marcite del Mulino del Maglio, quali ad esempio il restauro di alcuni manufatti idraulici nel rispetto delle caratteristiche storiche, la piantumazione di una siepe campestre prevista nel progetto con il Comune di Ozzero e la predisposizione di strutture didattico-divulgative delle attività realizzate presso il Mulino. Ciò ai fini di un miglior inserimento ambientale dell'opera attraverso interventi puntuali, non localizzati nelle strette vicinanze dell'area di intervento, ma aventi una maggior valenza ecologico-ecosistemica oltre che storico-culturale. Le modalità di definizione del suddetto contributo e la loro destinazione saranno concordate congiuntamente con l'Amministrazione Comunale”.

La Città Metropolitana di Milano, Ente competente per la Valutazione di Incidenza, in ambito di istruttoria ha considerato che il valore naturalistico presente nei Siti Rete Natura 2000 insistenti sul territorio comunale è altissimo e fondamentale per la funzionalità ecologica di tutto il contesto ambientale della provincia. I Siti in oggetto sono infatti di livello continentale, come ha confermato l'inserimento di questo territorio tra i siti del Programma “Man and Biosfere” (MAB) dell'UNESCO. In particolare essi svolgono un'importante funzione di corridoio biologico, un'importante funzione di “sorgente” per l'irradiazione e la colonizzazione verso siti esterni da parte di molte tra le specie più mobili (in particolare uccelli e mammiferi) ed il mantenimento di discrete popolazioni di specie minacciate a livello europeo (es. Ardeidi). Infatti essi risultano tra i Siti più ricchi dell'intera Lombardia pianeggiante.

Gli elementi della REP e della RER rilevati sul territorio di Ozzero sono i seguenti:

- la matrice naturale primaria e la fascia di naturalità intermedia della REP nella zona occidentale e sud-occidentale, corrispondente in parte alla propaggine settentrionale di un ganglio della RER;
- un corridoio ecologico secondario che passa a Nord e a Ovest del paese, connesso ad un varco a simbolo della REP e ad un varco della RER, che passa nel tratto di campagna tra le due frazioni di Mirabella e Soria Vecchia;
- una porzione di ganglio secondario della REP nell'estremo nord-est del territorio comunale;
- diversi corsi d'acqua secondari della valle del Ticino riconosciuti dalla REP di importanza ecologica, tra cui il fontanile del Modrone e la Roggia Rile, che passa a ridosso

dell'ambito in oggetto;

- il Naviglio di Bereguardo, che attraversa la zona nord-orientale ed è individuato dalla REP come un corso d'acqua da riqualificare a fini polivalenti.

Nel corso dell'istruttoria si è avuto modo di prendere atto che l'area oggetto di Variante si trova all'interno di un comparto produttivo e commerciale, rappresentando dunque un completamento e non un intervento edilizio isolato che possa frammentare la continuità ecosistemica del contesto rurale. Va però rilevato che l'intervento risulta previsto in gran parte su di un ambito prativo in adiacenza alla fascia riparia della Roggia Rile, richiamata più sopra quale corso d'acqua secondario di importanza per la REP.

Le distanze dai Siti di Importanza Comunitaria risultano rispettivamente di circa 580 mt dalla ZPS e di circa 1240 mt dal SIC, il che, tenendo conto anche della non diretta interferenza dell'intervento con elementi della REP e la frapposizione del comparto produttivo di Soria Vecchia, porta ad escludere qualsiasi impatto diretto sui Siti.

Come già richiamato, rispetto alla normativa e alle previsioni del PGT vigente la proposta di SUAP si differenzia per uno sfioramento di 979 mq di SLP rispetto alla massima consentita, dovuti ad un'edificazione su due livelli, che evidentemente non ha alcuna ricaduta sul sistema ecologico-ambientale. Oltre a ciò, vi è un'assenza nel progetto di piantumazioni arboreo-arbustive, ad eccezione di arbusti lungo il confine occidentale in parte già esistenti, che disattende le indicazioni dell'art.43 del Piano delle Regole del PGT vigente, secondo cui per le aree di completamento vi deve essere il rispetto degli indici di consistenza arborea e arbustiva (rispettivamente Ica e Icab, vedi art. 6), corrispondenti ad un albero e a 2 arbusti ogni 100mq di superficie fondiaria (SF).

La richiesta di tale deroga, che evidentemente priva la previsione edilizia di qualsiasi opera mitigativa e/o compensativa, peraltro opportuna a causa della sottrazione di area prativa ed anche per l'impatto, anche se contenuto, sul paesaggio, viene giustificata con il fatto di essere aree sottostanti un elettrodotto (vedi pag.50 Rapporto Preliminare).

Tale stato di cose non impedisce, comunque, di prevedere una edificazione all'interno della distanza di prima approssimazione (DPA), relativa alla normativa sui campi elettromagnetici, e fin quasi sotto alla linea di alta tensione vera e propria. Su questo punto, nel Rapporto Preliminare si precisa che la progettazione ha tenuto conto della *“presenza della linea elettrica in doppia terna a 132 kV (Alta tensione), secondo le specifiche tecniche, prescrizioni e condizioni che la società concessionaria Terna o l'ARPA Lombardia impartirà nei propri pareri”* (punto 5.5, pag.76).

E' necessario richiamare il fatto che il filo dell'alta tensione in oggetto si trova ad un'altezza di 22.1 mt nel suo punto più basso dall'attuale piano campagna (vedi tav.17 di progetto), quindi ampiamente al di là delle possibilità di sviluppo vegetativo delle specie di arbusti dimensionalmente più rilevanti. Infatti, per definizione, le specie che rientrano nella categoria degli arbusti non superano i 7 mt di altezza al massimo della loro maturità e vigore vegetativo, mentre la maggioranza di esse non supera i 5mt ed alcune i 2-3 mt.

E' opportuno ricordare, inoltre, che il Regolamento Regionale n.5 del 20 luglio 2007 sulle norme forestali all'art.58 tratta dei *“tagli per la manutenzione nelle aree di pertinenza di elettrodotti”*, definendo che nelle aree di pertinenza degli elettrodotti è consentito *“il taglio di tutte le piante o polloni la cui chioma sia posta a meno di cinque metri dai conduttori o che sia prevedibile raggiungano tale distanza nei due anni successivi”*. Dunque non di tutte le piante esistenti.

Peraltro, sono state portate avanti in Lombardia delle sperimentazioni per la piantumazione di arbusteti al di sotto di elettrodotti, lasciando spoglia solo una fascia di 3mt per il transito dei mezzi.

In merito alle potenziali ricadute indirette che l'intervento in oggetto possa avere sui Siti e sull'equilibrio ecosistemico del contesto circostante, indispensabile per il mantenimento nel tempo del livello qualitativo attuale della biodiversità presente nei Siti stessi, si ritiene che ogni intervento edilizio od infrastrutturale debba prevedere delle mitigazioni o delle compensazioni.

L'area in oggetto presenta, inoltre, l'aspetto delicato di essere in continuità territoriale con la fascia riparia della Roggia Rile, pertanto si ritiene necessaria la realizzazione di una fascia arbustiva per tutelare la funzione ecologica del corso d'acqua e mantenere gli equilibri ecosistemici complessivi.

Poichè il progetto non prevede interventi del genere, l'Ente Gestore propone un contributo oneroso in parte a favore di interventi di riqualificazione ecologica che si stanno realizzando nei dintorni.

Al di là dell'indubbio interesse di tale proposta, si ritiene che in prima istanza si debba richiedere una compensazione interna all'ambito di intervento, ovviamente nel pieno rispetto della normativa sugli elettrodotti.

Lasciando agli organi competenti sulla materia specifica degli elettrodotti e relative servitù la valutazione finale, si ritiene quindi di richiedere una piantumazione arbustiva autoctona sulle aree verdi dell'ambito.

Nel caso l'intervento non sia praticabile normativamente, si ritiene opportuno che venga ottemperato alla proposta dell'Ente Gestore.

In conclusione, per quanto riguarda la Variante del PGT in oggetto si valuta che sia da escludere alcun tipo di ricaduta negativa sui Siti Rete Natura 2000 e sulla funzionalità delle connessioni ecologiche ad essi afferenti, se realizzate compiutamente le prescrizioni

Ritenuto, sulla base dell'intera documentazione pervenuta, degli esiti dell'istruttoria tecnica e delle motivazioni sopra espresse, di poter rilasciare il parere di **Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A.)** relativa alla Variante di PGT;

Dato atto che sono rispettati i tempi di legge entro i quali il procedimento deve concludersi come da D.P.R. n. 120/2003, L.R. n. 7/2010 e L.R. n. 12/2011;

Attestata la regolarità della procedura seguita, l'esatta rispondenza degli atti o fatti esposti a sostegno del provvedimento;

D E C R E T A

ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 357/97 e s.m.i., **Valutazione di Incidenza Positiva** del S.U.A.P., in Variante di PGT del Comune di Ozzero, per ampliamento di edificio con destinazione commerciale all'ingrosso "Koopman International B.V." in Via dell'Industria 4, ovvero assenza di possibilità di arrecare una significativa incidenza negativa sui Siti Rete Natura 2000 "*Basso corso e sponde del Ticino*" (SIC IT2080002) e "*Boschi del Ticino*" (ZPS IT2080301), **a condizione** che siano rispettate le seguenti **prescrizioni**:

- realizzare nella parte sud dell'area, verso la roggia Rile, una fascia verde esclusivamente arbustiva, di specie autoctone; tale fascia dovrà essere larga almeno 5 mt e continua, compatibilmente con le norme per la servitù dell'elettrodotto;
- nel caso non sia assolutamente realizzabile suddetta fascia arbustiva per eventuali risvolti normativi sugli elettrodotti non conosciuti dalla scrivente Autorità Competente per la V.Inc.A., si prescrive che venga attivata la condizione avanzata dall'Ente Gestore nel suo

parere obbligatorio, e riportata in corsivo nella parte del presente decreto che riguarda appunto il Parco Lombardo della Valle del Ticino.

Si trasmette il presente provvedimento:

- al Comune di Ozzero, all'Autorità Competente VAS e al Parco Lombardo della Valle del Ticino, Ente Gestore dei Siti Rete Natura 2000 "*Basso corso e sponde del Ticino*" (SIC IT2080002) e "*Boschi del Ticino*" (ZPS IT2080301), per gli adempimenti di competenza;
- al Consigliere delegato per materia della Città metropolitana di Milano, per opportuna conoscenza.

Il presente provvedimento viene pubblicato in Amministrazione Trasparente ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

Il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPCT a rischio medio.

Ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs. 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte della Città metropolitana di Milano di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente provvedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è la Città metropolitana di Milano nella persona del Sindaco metropolitano, il responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy è il Direttore del Settore Pianificazione Territoriale e Programmazione delle Infrastrutture.

Il presente provvedimento è trasmesso al Responsabile del Servizio Archivio e Protocollo per la pubblicazione all'Albo Pretorio online della Città metropolitana nei termini di legge.

**Il Direttore del Settore Pianificazione Territoriale
e Programmazione delle Infrastrutture
(Dott. Emilio De Vita)**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate